


## RC ALL

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi  
Responsabilità Civile.

### **Glossario e Condizioni di Assicurazione**



RC ALL

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi Responsabilità Civile.

## Indice

Glossario	pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 20
Condizioni generali	pag. 1 di 20
Sezione I - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili	pag. 2 di 20
• Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	pag. 2 di 20
• Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	pag. 4 di 20
• Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	pag. 5 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti)	pag. 6 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti e valide unicamente per le imprese edili)	pag. 8 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)	pag. 9 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente per le imprese edili e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)	pag. 12 di 20
Sezione II - Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)	pag. 15 di 20
• Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)	pag. 15 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza)	pag. 17 di 20
Sezione III - Responsabilità civile fabbricati	pag. 18 di 20
• Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati	pag. 18 di 20
• Condizioni particolari (sempre operanti)	pag. 19 di 20
• Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)	pag. 20 di 20
Allegato 1- Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento	pag. 1 di 3
Allegato 2 - Modulo di denuncia di Sinistro	pag. 1 di 1

# Glossario

**Annualità di Polizza** - in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

**Appaltatore/Subappaltatore** - La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

**Assicurato** - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione** - Il contratto di Assicurazione.

**Azienda** - Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

**Committente** - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

**Compagnia** - La società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Contraente** - Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

**Cose** - Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Fatturato** - L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

**Franchigia** - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo/Risarcimento** - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

**Intermediario assicurativo** - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

**Limite di Risarcimento** - L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.

## Massimale

**Per le Sezioni I e III** - L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

**Per la Sezione II** - L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

**Polizza** - Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio** - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

## Prestatori di lavoro

### Per la Sezione I

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all'art. 3 della Sezione I, salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

### Per la Sezione III

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

**Reclamante** - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

**Reclamo** - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Retribuzioni** - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei

familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..

**Rischio** - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

**Scoperto** - La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

**Sinistro R.C.P. (Sezione II)** - la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

**Sinistro R.C.T./R.C.O. (Sezioni I e III)** - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Valore dell'opera o dell'appalto** - Valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

# Condizioni di Assicurazione

## Condizioni generali

### Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

### Articolo 3

Regolazione del Premio - Clausola risolutiva espressa

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato (come da definizione) o degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preven-

tiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

### Articolo 4

Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

**Recesso dalla Polizza poliennale e inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c.**

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennialità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

## Articolo 5

### Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Articolo 6

### Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## Articolo 7

### Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## Articolo 8

### Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

## Articolo 9

### Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

## Articolo 10

### Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

## Articolo 11

### Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite

di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

## Articolo 12

### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## Articolo 13

### Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

## Articolo 14

### Legge applicabile

La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

## Sezione I

### Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili

#### Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

##### Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai

sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

**L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato (ad eccezione delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze relative a precedenti sinistri, le quali restano soggette agli articoli 1892 e 1893 c.c.) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.**

#### A) Precisazioni di garanzia

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale. **Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 7) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;**

- 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 9) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- 13) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- 14) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;**
- 15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- 16) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 17) **a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;**
- 18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 19) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. **S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

#### B) Ulteriori garanzie operanti

- 1) **Detenzione e/o impiego di esplosivi**  
Qualora l'attività dichiarata in Polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi è compreso il Rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

## 2) Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Restano comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata, con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.**

## 3) Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro" (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, **entro il limite del Massimale R.C.T.;**
- agli altri "Prestatori di lavoro", **limitatamente alle lesioni corporali** dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio **entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..**

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla responsabilità civile personale dei "Prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

## 4) Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08

L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Resta ferma la facoltà di surroga della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

## Articolo 2

### Franchigia per danni a Cose

Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia come indicata nell'Allegato n. 1 di Polizza.

## Articolo 3

### Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro", sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione di cui all'art. 1, lett. A);
- b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.

## Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

### Articolo 4

#### Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "Prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, **salvo quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro" per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.**

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'ir-

regolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai "Prestatori di lavoro".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza. Tale Scoperto o Franchigia non si applicano per quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione. Restano confermate tutte le altre esclusioni indicate all'art. 6 – III) della presente Sezione I.

#### Articolo 5

Denuncia dei sinistri relativi ai Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

### Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

#### Articolo 6

Delimitazioni

I) Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al lettera a), che precede;
- c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 4 (R.C.O.);
- d) altre persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.

II) Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- a) da furto;
- b) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;

- e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:
  - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
  - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
  - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;

- h) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. g) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in Polizza lo preveda;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- k) provocati da persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all'art. 3 lettere a) e c);
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio, o di altre norme imperative di legge.

III) L'Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto

previsto alla voce "Precisazioni di garanzia", di cui all'art. 1), lettera B), punto 1) delle presenti "Norme";

- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- c) derivanti da malattie professionali;
- d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- h) derivanti da amianto o Chrysotile;
- i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- n) provocati da diacetile (Diacytl);
- o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
- p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 - dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) o di altre norme imperative di legge.

#### Articolo 7

##### Validità Territoriale - Validità Temporale

##### Validità Territoriale

L'Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i

paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

La Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

##### Validità Temporale

Salvo dove diversamente regolato, l'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

#### Articolo 8

##### Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### Condizioni particolari

(sempre operanti)

valide per le imprese industriali e edili

#### Articolo 9

Proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività

A parziale deroga del precedente art. 6 - II), lettera j), l'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.

#### Articolo 10

**Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale**

A parziale deroga dell'art. 6 – II – lettera j), delle Norme che regolano l'Assicurazione della presente sezione, limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto dalla precedente Condizione Particolare vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, trovatisi all'interno del perimetro aziendale.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente Condizione Integrativa è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.

#### Articolo 11

**Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi**

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di enti erogatori di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### Articolo 12

**Danni da incendio**

A parziale deroga del precedente art. 6 – II), lettera b), la garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimito di Massimale previsto dalla clausola – lavori presso terzi – di cui all'art. 1, lett. B, punto 2.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

#### Articolo 13

**Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori,

motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

#### Articolo 14

**Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Si intendono esclusi i danni:

- alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- da incendio;
- da furto e/o smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle Cose danneggiate;
- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

#### Articolo 15

**Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. 6) – II), lettera a), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### Articolo 16

**Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate**

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. e), la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico **semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle Cose sollevate;**
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Sono altresì compresi dalla garanzia, nell'ambito del pre-

detto Limite di Risarcimento, i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

#### Articolo 17

##### Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 6 - II) lett. c), ed esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### Articolo 18

##### Leasing

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

**Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.**

Sono tuttavia considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.

**Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.**

#### Articolo 19

**Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori**

A parziale deroga del precedente art. 6 - II), lett. f), la garanzia comprende i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.

**Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.**

**Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.**

**Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" il predetto Limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.**

#### Articolo 20

##### Consorzio / Associazione di imprese

Premesso che l'Assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che:

A) **L'Assicurazione prestata con la Polizza esplica efficacia:**

I. **in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate;**

II. **in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale Polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate;**

B) **i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del Massimale di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro.**

## Condizioni particolari

(sempre operanti)

valide unicamente per le imprese edili

#### Articolo 21

##### Lavori di demolizione e disfacimento

Se l'attività dichiarata in Polizza prevede l'esecuzione di lavori di demolizione e disfacimento la garanzia per i danni alle Cose è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza. Per i lavori di demolizione effettuati in fabbricati occupati vale inoltre quanto previsto dal successivo art. 23.

#### Articolo 22

##### Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori di manutenzione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

#### Articolo 23

##### Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

Se l'attività dichiarata in Polizza prevede l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, l'Assicurazione non comprende i danni alle Cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle Cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### Articolo 24

##### Acqua piovana

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.

**La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.**

**Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.**

## Garanzie aggiuntive

(valide unicamente per le imprese industriali e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)

### A) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza

#### 1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti **semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.**

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell'Assicurato.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonché di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.

Qualora in caso di Sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.

#### 2. In caso di tassazione sul Fatturato

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti **semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.**

### B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato)

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti **semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.**

Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:

- a primo Rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopraccitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.

### C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni)

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

### D) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

### E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

### F) Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 6 – III), lettera c) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei "Prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  - b) per le malattie professionali conseguenti:
    - I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
    - II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologia provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
  - d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione;

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

- Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 6 – III), della presente Sezione I.

#### G) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato. Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;

- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
  1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

## H) Smercio

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia é estesa al Rischio dello smercio.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del Massimale di Polizza con l'applicazione di uno Scoperto, Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Particolare art. 11 – “danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per “Sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

## I) Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere, anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose in genere, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008, purchè l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
- d) da mancato intervento manutentivo;
- e) da lavori edili in genere.

L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

## J) Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga dell'art. 6 - II, lett. c) delle Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile, preso atto che l'Assicurato utilizza;

- carrelli elevatori,

- macchine operatrici,
- trattori,
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche, o su aree a queste equiparate, rilasciata dalla competente Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, semprechè i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

## Garanzie aggiuntive

(valide unicamente per le imprese edili e solo se espressamente richiamate sulla Polizza)

### A) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza

#### 1. In caso di tassazione sulle Retribuzioni

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti **semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.**

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 30% del Fatturato annuo dell'Assicurato.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonchè di quello dei lavori e servizi ceduti, il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.

Qualora in caso di Sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno verrà ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.

#### 2. In caso di tassazione sul Fatturato o sul valore dell'opera o dell'appalto

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti **semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.**

### B) Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori (valida solo se la tassazione è sul Fatturato o sul valore dell'opera o dell'appalto)

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata:

- a) a primo Rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- b) a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopraccitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.

### C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni)

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del Massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

### D) Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sot-tomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### F) Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 6 – III), lettera c) Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

a) per quei "Prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti:

I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologia provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;

d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacyetyl).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;

II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione;

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrando nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

- Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 6 – III), della presente Sezione I.

#### G) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato. Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;

2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo

possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
  1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

#### H) Responsabilità civile postuma

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lett. g), delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività descritta in Polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) alle opere eseguite nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
- b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate;
- d) da interruzione o sospensione di attività;
- e) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.

L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia:

- 1) entro 45 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
- 2) entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

#### I) Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 6 – II), lettera l) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo conseguente all'esecuzione dei lavori presso terzi, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Resta inteso che, in nessun caso, tale massimo Risarcimento potrà formare cumulo con quello previsto per la garanzia "Inquinamento Accidentale" di cui alla Garanzia Aggiuntiva Lett. G.

#### J) Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga dell'art. 6 - II, lett. c) delle Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile, preso atto che l'Assicurato utilizza;

- carrelli elevatori,
- macchine operatrici,

- trattori,
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalla competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, semprechè i danni si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

## Sezione II

### Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

#### Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

##### Articolo 1

###### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

L'Assicurazione comprende altresì i danni da:

- errata concezione / progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio.

L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza ed entro il limite indicato sulla scheda di Polizza.

##### Articolo 2

###### Inizio e termine della garanzia (Claims Made)

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

In caso di "Sinistro in serie", così come definito dall'art. 4 che segue, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.

##### Articolo 3

###### Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi Usa e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.

##### Articolo 4

###### Limiti di Indennizzo

Premesso che il Massimale indicato sulla scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di Assicurazione;
- per "sinistri in serie", intendendosi per tali una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi con riferimento a più prodotti ed in momenti diversi.

##### Articolo 5

###### Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

##### Articolo 6

###### Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a);
- c) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

##### Articolo 7

###### Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

1. le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;

4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. i danni provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
13. i danni derivanti da amianto o Chrysotile;
14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
17. i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
18. i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché di prodotti farmaceutici;
19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
21. gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) o di altre norme imperative di legge;
22. i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
23. limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabilità e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "alcolismo e patologie correlate".  
Per "alcolismo e patologie correlate" si intendono i danni alla persona conseguenti all'assunzione di sostanze alcoliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
  - malattie fisiche e/o psichiche associate all'alcolismo;
  - sindromi fetali, danni al feto e al neonato – fisici e/o mentali - conseguenti all'uso di alcool durante la gravidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritardo mentale;
  - abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autoleSIONISMO;
  - alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferico, malattie ematologiche, tutte le malattie del fegato, malnutrizione, tumori in genere, tutte le malattie del pancreas;
  - danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneggiamento delle funzioni sessuali, problemi della circolazione sanguigna, malattie della pelle in genere, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, diminuita resistenza alle infezioni.
24. i danni provocati da diacetile (Diacetyl);
25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
26. i danni derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
27. i danni derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
28. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, ecc.);
29. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada.

## Articolo 8

### Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Cod. Civile, l'Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente Polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.

## Articolo 9

### Precedenti assicurazioni

Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presente Polizza e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la copertura opererà esclusivamente a secondo Rischio per l'eccedenza di Massimale rispetto a tali coperture con i limiti ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.

## Articolo 10

### Coesistenza Polizza R.C. dello smercio

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con Polizza di Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) estesa al "Rischio dello Smercio", si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

## Articolo 11

### Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## Garanzie aggiuntive

(valide unicamente se espressamente richiamate sulla Polizza)

### α) Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli Usa e in Canada

- a) A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 3, la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi.
- b) Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di Risarcimento siano state presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

- c) Lo Scoperto del 10% di cui al precedente art. 5, resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.
- d) Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".
- e) A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, resta convenuto tra le Parti che, in caso di azioni legali promosse contro l'Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Canada, le spese di difesa a carico della Compagnia saranno considerate parte integrante del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.
- f) Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 7 della presente Sezione II.

### β) Danni ad altri prodotti

L'Assicurazione comprende, entro il limite del 30% del Massimale di Polizza, i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito.

### γ) Garanzia Vendors Liability

Si conviene che sono considerati "Assicurati" anche le persone ed organizzazioni sottospecificate (in seguito chiamate "VENDITORI") per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla Polizza suindicata, alle seguenti condizioni:

1. L'Assicurazione riguardante il Venditore non vale per:
  - a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;
  - b) i danni corporali o materiali derivanti da:
    - I. qualsiasi azione da parte del Venditore che modifichi il prodotto;
    - II. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
    - III. qualsiasi inosservanza da parte del Venditore nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore stesso abbia concordato di effettuare o normalmente effettuati nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
    - IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato siano stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;
  - c) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del Venditore;
  - d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile (es. punitive or exemplary damages).
2. Esclusione  
L'Assicurazione non è operante nei confronti di qual-

siasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

#### AVVERTENZA

Il testo della presente garanzia è riportato anche in lingua inglese per utilità del Venditore, del Contraente e dell'Assicurato, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.

#### **Additional Insured (Vendors-Limited-Form)**

This endorsement modifies such insurance as is afforded by the provisions of the policy relating to the following products liability insurance.

It is agreed that the "Person Insured" provision is amended to include any person or organization designated below (herein referred to as "vendor"), as an insured, **but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor's business of the named insured's products covered under said policy subject to the following additional provisions;**

1. The insurance with respect to the vendor does not apply to:
  - a) any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
  - b) bodily injury or property damage arising out of:
    - I. any act of the vendor which changes the condition of the products,
    - II. any failure of the vendor to maintain the product in merchantable condition,
    - III. any failure of the vendor to make such inspections, adjustments, tests or servicing as the vendor itself has agreed to make or normally undertakes to make in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products,
    - IV. products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the vendor;
  - c) bodily injury or property damage within the vendor's premises;
  - d) claims or liability for punitive or exemplary damages.
2. The insurance does not apply to any person or organization from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.

#### **IMPORTANT NOTICE**

The English language text of the "Estensione della Garanzia R.C. del Venditore" is provided for the convenience of the vendor and does not form part of the policy issued to the named insured, which is written in Italian language and governed by the Italian text.

## Sezione III Responsabilità civile fabbricati

### Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile proprietari di fabbricati

#### Articolo 1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 m.), nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### Articolo 2

##### Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese.

#### Articolo 3

##### Rischi esclusi dall'Assicurazione

I) L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- b) alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da furto e alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

## II. L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) derivanti da malattie professionali;
- c) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- d) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- e) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- f) derivanti da amianto o Chrysotile;
- g) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- h) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

### Articolo 4

#### Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quan-

to la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

### Articolo 5

#### Valore del fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

### Articolo 6

#### Validità territoriale

La presente Assicurazione è valida per i fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## Condizioni particolari

(sempre operanti)

### Articolo 7

#### Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.

### Articolo 8

#### Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'art. 3, - I) lett. a), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia - comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

### Articolo 9

#### Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)

### A) Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro, **escluse le malattie professionali**, sofferti da "Prestatori di lavoro" addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

1. I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso

Prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchieste da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art.- 3 – II).

### B) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 3 – I), lett. d), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

### C) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3 – I), lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende inoltre i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e Limite di Risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 di Polizza.

# Allegato n. 1

## Valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento

Ove non diversamente previsto da quanto sotto riportato per ogni danno a Cose, la garanzia è prestata con la Franchigia prevista per l'art. 2 "Franchigia per danni a Cose".

SEZIONE I – R.C.T./O IMPRESE INDUSTRIALI			
GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 81/08.	-	€ 5.000,00.	-
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose.	-	€ 250,00 (tutte le attività escluso l'impiantistica); € 500,00 (attività impiantistica).	-
Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione R.C.O.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	-
Art. 11 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 12 – Danni da incendio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14 – Cose in consegna e custodia.	10% con il minimo di € 500,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 15 – Danni da furto.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.	15% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno.	10% con il minimo di € 2.000,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie professionali.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€ 1.500.000,00 per Sinistro e € 750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimito di € 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i "Prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 5.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Smercio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati € 5.000,00.	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente alla vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, massimo risarcimento € 100.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. I – Responsabilità civile postuma	10% con il minimo di € 2.500,00 e il massimo di € 15.000,00.	-	€ 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a Cose. Limitatamente ai danni da interruzione attività massimo risarcimento € 100.000,00 per ogni anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

## SEZIONE I – R.C.T./O IMPRESE EDILI

GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/08.	-	€ 5.000,00	-
Art. 2 – Franchigia per danni a Cose.	-	€ 500,00 (imprese edili in genere); € 1.000,00 (lavori stradali e scavi / reinterri).	-
Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione R.C.O.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	-
Art. 11 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 12 – Danni da incendio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14 – Cose in consegna e custodia.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 15 – Danni da furto.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.	15% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 – Danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 21 – Lavori di demolizione e disfacimento.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	-
Art. 23 – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 24 – Acqua Piovana.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. D Danni a condutture ed impianti sotterranei.	10% con il minimo di € 1.000,00.	-	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno.	10% con il minimo di € 2.000,00.	-	€ 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie professionali.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€ 1.500.000,00 per Sinistro e € 750.000,00 per ogni danneggiato, e con un sottolimito di € 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i "Prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale	10% con il minimo di € 5.000,00.	-	€ 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Responsabilità civile postuma.	15% con il minimo di € 3.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. I – Inquinamento accidentale durante l'esecuzione dei lavori presso terzi.	10% con il minimo di € 3.000,00.	-	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose.	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

## SEZIONE II – RC PRODOTTI

GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 5 – Scoperto Obbligatorio.	- Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	-
Garanzia Aggiuntiva lett. $\alpha$ Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada.	USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	-
Garanzia Aggiuntiva lett. $\beta$ Danni ad altri prodotti	- Resto del Mondo (escluso USA e Canada) 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza; - USA/CAN 10% con i minimi e i massimi come indicati dalla scheda di Polizza.	-	30% del Massimale di Polizza.

## SEZIONE III – RC FABBRICATI

GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun Sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun Sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 8 – Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.	-	€ 250,00.	-
Garanzia Aggiuntiva A – Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile.	-	- per i "Prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una Franchigia è pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato; - per tutti gli altri "Prestatori di lavoro" con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato.	€ 1.500.000,00 per ogni Sinistro, ma con il limite di € 750.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
Garanzia Aggiuntiva B – Danni da interruzione o sospensione di attività.	10% con il minimo di € 2.500,00.	-	€ 50.000,00 per ogni Sinistro
Garanzia Aggiuntiva C – Danni da Inquinamento Accidentale.	10% con il minimo di € 1.500,00.	-	€ 50.000,00 per ogni Sinistro

## Allegato 2: moduli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo entro 10 giorni (art. 9 Condizioni generali).

Intermediario assicurativo Spett.le ..... Sig. ....  
Fax: .....

DA: ..... Tel. ....  
(Assicurato) Sig. .... Fax ....  
(Persona da contattare)

**Denuncia Sinistro:** Accaduto il ..... Polizza n° .....  
Luogo .....

Con la presente denunciemo il Sinistro come sopra, occorso per le seguenti sezioni/causali:

SEZIONE I		SEZIONE II	SEZIONE III
<b>R.C.T.</b>	<b>R.C.O.</b>	<b>R.C.P.</b>	<b>R.C.F. (r.c.t./r.c.o.)</b>
<input type="checkbox"/> Danno a Persone <input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Lesione temporanea <input type="checkbox"/> Lesione permanente	<input type="checkbox"/> Danno a Persone <input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Lesione temporanea <input type="checkbox"/> Lesione permanente	<input type="checkbox"/> Danno a Persone <input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Lesione temporanea <input type="checkbox"/> Lesione permanente	<input type="checkbox"/> Danno a Persone <input type="checkbox"/> Morte <input type="checkbox"/> Lesione temporanea <input type="checkbox"/> Lesione permanente
<input type="checkbox"/> Danno a Cose		<input type="checkbox"/> Danno a Cose	<input type="checkbox"/> Danno a Cose
<b>Causale Danno Sez. I</b>		<b>Causale Danno Sez. II</b>	<b>Causale Danno Sez. III</b>
<input type="checkbox"/> Danni a condutture e impianti sotterranei <input type="checkbox"/> Danni da cedimento o franamento del terreno <input type="checkbox"/> Malattie professionali <input type="checkbox"/> Inquinamento accidentale <input type="checkbox"/> Smercio causato dalle Cose vendute <input type="checkbox"/> Responsabilità civile postuma <input type="checkbox"/> Danni da circolazione nel perimetro aziendale <input type="checkbox"/> Altro ..... (specificare)		<input type="checkbox"/> Errore di progettazione <input type="checkbox"/> Difetto di fabbricazione/ imballaggio <input type="checkbox"/> Errore di distribuzione <input type="checkbox"/> Altro ..... (specificare)	<input type="checkbox"/> Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne <input type="checkbox"/> Danni da interruzione o sospensione di attività <input type="checkbox"/> Danni da inquinamento accidentale <input type="checkbox"/> Altro ..... (specificare)

La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità   
- Nome di terzi coinvolti

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:

.....  
.....  
(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli articolo 9 delle CGA e articolo 5 della Sezione I.

Cordiali saluti.

Firma del Contraente/Assicurato

Data .....

**Zurich Insurance plc**

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

modello P.0086/6.CGA - ed. 01.2019



**ZURICH**<sup>®</sup>